



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Scaricato da www.flaeicisl.org

Elettricità Futura

info@elettricitafutura.it

giuseppe.capitani@elettricitafutura.it

Utilitalia

utilitalia@pec.it

reti.energia@utilitalia.it

Gruppo Enel S.p.A.

enelspa@pec.enel.it

Terna S.p.A.

info@pec.terna.it

G.S.E. S.p.A.

gsespa@pec.gsc.it

SOGIN S.p.A.

sogin@pec.sogin.it

FILCTEM-CGIL

Segreteria nazionale

filctemcgil@pec.it

FLAEI-CISL

Segreteria nazionale

nazionale@pec.flaeicisl.it

UILTEC-UIL

Segreteria nazionale

uiltecnazionale@pec.uiltec.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC, MAIL

Sett: ETT

Pos. n. 2061/25

OGGETTO: Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, valutato idoneo dalla Commissione con la delibera n. 03/128 del 18 febbraio 2013 (G.U. – serie generale – n. 113 del 16 maggio 2013). Articolo 7 (rarefazione).

Comunico che la Commissione, nella seduta del 3 giugno 2025, su proposta del Commissario delegato per il settore, Dott. Paolo Reboani, con riferimento alla disciplina indicata in oggetto, ha deliberato di richiedere quanto segue.

Come noto, le parti in indirizzo, in data 18 febbraio 2013 hanno concordato una nuova regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, dichiarata idonea dalla Commissione con la delibera, in pari data, n. 03/128, successivamente pubblicata nella G.U. – serie generale – n. 113 del 16 maggio 2013.

In particolare, l'art.7 (Rarefazione), al primo periodo, stabilisce che “Ai fini dell'applicazione delle regole relative ad intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo... i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione”; all'ultimo periodo dello stesso articolo, invece, è stabilito che “Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente proclamato dallo stesso soggetto o da altri”.

A parere della scrivente Commissione, tra le due proposizioni si rileva una incongruenza formale e sostanziale; infatti, il primo alinea, seppure limitatamente all'individuazione dei bacini di utenza, fa riferimento a “intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo”, in coerenza con quanto dettato dall'art.2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, mentre nell'ultimo periodo l'intervallo è calcolato con riferimento al solo distanziamento tra le azioni di sciopero quale mera rarefazione tra le stesse, senza alcun riferimento a un intervallo nel senso proprio del termine. D'altronde, il titolo dell'articolo 7 della regolamentazione sembrerebbe considerare esclusivamente la rarefazione soggettiva/oggettiva tra scioperi escludendo la presenza di un intervallo effettuazione/proclamazione.

E' evidente che l'intervallo è, in genere, stabilito per assicurare un maggiore distanziamento tra azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza, in quanto il c.d. intervallo si somma al preavviso di dieci giorni che deve intercorrere tra la proclamazione e l'effettuazione dello sciopero. Viceversa l'applicazione della sola regola di rarefazione quale distanziamento tra diversi scioperi che interessano il medesimo bacino di utenza, nulla determinando circa la data di proclamazione, consente la proclamazione plurima di scioperi, soggetti al mero distanziamento della rarefazione. Va, tuttavia, sottolineato che l'individuazione di un preavviso massimo di trenta giorni per la proclamazione di uno sciopero, in parte, mitiga l'effetto di addensamento degli scioperi (in sostanza sono al massimo tre le astensioni che possono essere proclamate in un mese).

Ciò premesso, le parti in indirizzo sono invitate il giorno **17 giugno 2025, alle ore 11.00**, presso la sede della Commissione di Garanzia, in Roma, Piazza del Gesù, 46, piano II, al fine di formulare le proprie valutazioni in merito.

Si invita a dare conferma della partecipazione fornendo le generalità dei partecipanti a mezzo PEC entro il 13 giugno 2025 oppure, valutata la preferenza di una partecipazione da remoto, a indicare gli indirizzi di posta elettronica a cui sarà cura dell'Amministrazione inviare i link per la partecipazione a distanza.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Bellocchi


Spett.le

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

e p.c.

FILCTEM
filctemcgil@pec.it

FLAEI
nazionale@pec.flaeicisl.it

UILTEC
uiltecnazionale@pec.uiltec.it

ENEL Spa
matteo.cesa@enel.com

TERNA Spa
antonio.catapano@terna.it

GSE Spa
cosimodanilo.raimondi@gse.it

SOGIN
pernazza@sogin.it

Roma, 12 giugno 2025

Oggetto: Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, valutato idoneo dalla Commissione con la delibera n.03/128 del 18 febbraio 2013 (G.U. – serie generale – n.113 del 16 maggio 2013). Art.7 (rarefazione).

Ci riferiamo alla Vostra Prot pos. N. 2061/25 del 4 giugno 2025 relativa all'Accordo in oggetto e, in particolare, all'Art. 7 (Rarefazione), di cui si rileva l'incongruenza tra il primo alinea che, ai fini dell'individuazione dei bacini di utenza, fa riferimento all'intervallo minimo da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, e l'ultimo periodo che fa invece riferimento all'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'effettuazione di uno sciopero precedentemente proclamato e l'effettuazione del successivo.

Al riguardo, anche in nome e per conto delle altre parti datoriali in copia, precisiamo quanto segue.

Dall'esame della documentazione scambiata tra le Parti nel corso del negoziato che portò alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale del 18 febbraio 2013, emerge con chiarezza che la volontà comune delle Parti sul punto evidenziato era nel senso di stabilire che ciascun soggetto sindacale non potesse effettuare uno sciopero prima che fosse trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, proclamato dallo stesso soggetto o da altri nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, a prescindere dalla proclamazione.

Tale soluzione finale - sviluppatasi nel corso della lunga trattativa dopo un articolato scambio di posizioni e valutazioni sul tema - si poneva in coerenza con alcuni orientamenti di indirizzo di codesta Commissione di garanzia sullo Sciopero in tema di rarefazione oggettiva (in particolare con riferimento a scioperi di livello e ambito diverso o riguardanti una pluralità settori) e teneva conto che nel settore elettrico, a differenza di altri servizi pubblici essenziali, è assicurata, anche in caso di sciopero, la continuità del servizio.

In relazione a quanto sopra riteniamo pertanto di confermare l'interpretazione sinora adottata nel corso degli anni e condivisa con le Organizzazioni Sindacali in indirizzo, senza ritenere necessario, salvo vostre diverse considerazioni, un incontro specifico per esprimere ulteriori valutazioni.

Cordiali saluti.

ELETTRICITÀ FUTURA

Giuseppe Capitani

Responsabile Relazioni Industriali



UTILITALIA

Paola Giuliani

Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali





FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE



CISL
FEDERAZIONE LAVORATORI
AZIENDE ELETTRICHE ITALIANE



Prot.: 39

Roma, 13 giugno 2025

Spett.le

Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

e p.c.

Elettricità Futura
segreteria@elettricitafutura.it

Utilitalia
lavoro@utilitalia.it

ENEL Spa
matteo.cesa@enel.com

TERNA Spa
antonio.catapano@terna.it

GSE Spa
cosimodanilo.raimondi@gse.it

SOGIN
pernazza@sogin.it

Oggetto: Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, valutato idoneo dalla Commissione con la delibera n.03/128 del 18 febbraio 2013 (G.U. – serie generale – n.113 del 16 maggio 2013). Art.7 (rarefazione).

Ci riferiamo alla Vostra prot pos. n. 2061/25 del 4 giugno 2025 relativa all'Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico.

In merito al contenuto del suddetto accordo, con la presente confermiamo, a nome delle scriventi Organizzazioni Sindacali, l'interpretazione condivisa con le Parti Datoriali indicata nella comunicazione di Elettricità Futura n. UE 25/21 e di Utilitalia n. 796/2025/L del 12 giugno 2025, senza ritenere necessario, salvo vostre diverse considerazioni, un incontro specifico per esprimere ulteriori valutazioni.

Cordiali saluti.

Per le Segreterie Nazionali

FILCTEM-CGIL

I. Sorrentino

FLAIEI-CISL

A. Testa

UILTEC-UIL

M. Pantò



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopere
nei servizi pubblici essenziali*

Elettricità Futura

E-mail: info@elettricitafutura.it

E-mail: giuseppe.capitani@elettricitafutura.it

Utilitalia

Pec: utilitalia@pec.it

E-mail: reti.energia@utilitalia.it

Gruppo Enel S.p.A.

Pec: enelspa@pec.enel.it

Terna S.p.A.

Pec: info@pec.terna.it

G.S.E. S.p.A.

Pec: gsepa@pec.gse.it

SOGIN S.p.A.

Pec: sogin@pec.sogin.it

FILCTEM-CGIL

Segreteria nazionale

Pec: filctemcgil@pec.it

FLAEI-CISL

Segreteria nazionale

Pec: nazionale@pec.flaeicisl.it

UILTEC-UIL

Segreteria nazionale

Pec: uiltecnazionale@pec.uiltec.it

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC/ E-MAIL

Sett: ETT

Pos. n. 2061/25

OGGETTO: Accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico, valutato idoneo dalla Commissione con la delibera n. 03/128 del 18 febbraio 2013 (G.U. – serie generale – n. 113 del 16 maggio 2013). Articolo 7 (rarefazione).

Con riferimento alle note del 12 giugno 2025 (pervenuta in pari data), da parte di Confindustria e Utilitalia, e del 13 giugno 2025 (pervenuta in pari data), da parte delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl E Uiltec-Uil, al fine di condurre gli opportuni approfondimenti in merito, ivi compresa la forma che potrà assumere questa comune interpretazione, l'audizione convocata per il giorno **17 giugno 2025, alle ore 11.00, è posposta alla data del 1° luglio alle ore 11.00**, precisando che è prevista la possibilità di partecipare da remoto.

A tal fine, si invitano i destinatari della presente comunicazione ad indicare, entro le ore 16:30 di lunedì 30 giugno 2025, gli indirizzi di posta elettronica a cui sarà cura dell'Amministrazione inviare il link per la partecipazione a distanza.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Dott. Paolo Reboani

Handwritten signature of Paolo Reboani, consisting of the name 'Paolo' in a cursive script followed by a horizontal line.